

Messaggio 2280

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'armi del 10 ottobre 1967

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

Il commercio delle armi e delle munizioni è regolato nel nostro Cantone:

- dal Concordato sul commercio di armi e di munizioni, approvato dal Consiglio federale il 13 gennaio 1970, al quale il Ticino ha aderito con decreto legislativo del 10 ottobre 1972;
- dalla Legge cantonale 10 ottobre 1967 sul commercio delle armi e munizioni e sul porto d' arma e dal regolamento 18 giugno 1968.

Sono inoltre applicabili alla materia, limitatamente a talune categorie di armi e di munizioni, la legge federale 30 giugno 1972 sul materiale bellico e l' ordinanza di applicazione 10 gennaio 1973.

L' on. Procuratore pubblico sottocenerino con lettera 28 ottobre 1977 sottoponeva all' attenzione del direttore del Dipartimento di polizia alcune lacune legislative alle quali si dovrebbe ovviare, nell' ambito delle misure necessarie per arginare l' espandersi della criminalità violenta (rapina a mano armata). Comunicava di aver appena avviato delle indagini, poichè, un cittadino svizzero aveva fornito agli autori della sanguinosa rapina di Trento fucili da caccia ai quali aveva segato le canne.

Il Procuratore pubblico ricordava che simili manipolazioni sono abbastanza correnti in questo ambiente ed il loro scopo può essere soltanto criminoso; grande aumento della potenza di fuoco e facilità di occultamento, combinando i vantaggi dell' arma corta con quelli dell' arma lunga.

Ciò malgrado, nè la Legge cantonale sul commercio delle armi del 10 ottobre 1967 nè il Concordato intercantonale del 27 marzo 1969 reprimono queste alterazioni o la detenzione di armi così alterate. Non è applicabile nemmeno la legislazione federale sul materiale bellico.

Un' altra fattispecie generalmente connessa ad attività criminose è la cancellatura e l' alterazione del numero di fabbrica inciso sulle armi da fuoco. Anche qui la legislazione cantonale non prevede sanzioni; nè sembra appropriata l' applicazione dell' art. 251 CPS sulla falsità in documenti.

In sostanza le manipolazioni suddette costituiscono di regola preparativi di crimini contro la persona, per cui sarebbe proporzionata ed indicata una sanzione penale. Basterebbe modificare la Legge cantonale sul commercio delle armi oppure la Legge cantonale sull' ordine pubblico, che è già in fase di revisione, inserendovi la punibilità di chiunque effettua simili trasformazioni od alterazioni su un' arma da fuoco nonchè di chiunque acquisti, detenga o metta in circolazione armi da fuoco così trasformate o alterate.

Nell' intento di sapere se il problema era già stato risolto con appropriate disposizioni in altri Cantoni vennero interpellati alcuni Comandi di polizia cantonale, che diedero tutti risposta negativa. L' opportunità di introdurre al più presto norme legislative che permettano di colpire adeguatamente i responsabili delle manipolazioni indicate è evidente.

Vi proponiamo pertanto di aggiungere un cpv. 3 all' art. 12 della Legge cantonale sul commercio delle armi e munizioni e sul porto d' arma, del seguente tenore:

<< È proibito effettuare alterazioni delle caratteristiche originarie delle armi quali il taglio delle

canne e la cancellazione o modifica dei numeri di serie incisi dal fabbricante, come pure l'acquisto, la vendita o la detenzione di armi che abbiano subito tali modifiche senza l'autorizzazione del Dipartimento >>.

Inoltre l'aggiunta di un cpv. 2 all' art. 28 del seguente tenore:

<< Il Dipartimento può ordinare la confisca delle armi che furono oggetto di contravvenzione alla presente legge >>.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha sottoposto ai Dipartimenti cantonali di polizia il 22 dicembre 1977 un compendio delle norme che dovrebbero essere incluse in una nuova legge federale sulle armi, con invito a far conoscere il loro parere ed a formulare proposte.

Anche se il Consiglio federale ammette priorità assoluta all'elaborazione di una legge federale sulle armi, è presumibile che le nuove disposizioni potranno entrare in vigore solo tra qualche anno per cui è opportuno procedere immediatamente alla modifica dell'attuale legge cantonale, anche se tra non molto occorrerà modificarla nuovamente per adeguarla alle nuove norme federali.

Naturalmente verrà segnalata all'Autorità federale l'opportunità di vietare l'effettuazione di alterazioni di armi anche nella nuova legge federale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, F. Cotti

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

sul commercio di armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967; modificazione (del.....)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 23 febbraio 1978 n. 2280 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Gli articoli 12 e 28 della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'armi del 10 ottobre 1967 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 12

c) Altri divieti

È proibita la vendita di armi e munizioni nelle fiere e nei mercati, come pure per mezzo del commercio ambulante o da parte dei venditori occasionali.

Sono proibiti l'acquisto e la vendita di pistole mitragliatrici e di armi da fuoco a foggia d'oggetto ad uso inoffensivo nonché di coltelli a molla e a scatto, utilizzati con una sola mano riservata l'autorizzazione speciale del Dipartimento a nome dell'art. 8 cpv. 2 del concordato è proibito inoltre effettuare alterazioni delle caratteristiche originarie delle armi quale il taglio delle armi e la cancellazione o modifica dei numeri di serie incisi dal fabbricante, come pure l'acquisto la

vendita o la detenzione di armi che abbiano subito tal modifiche senza l' autorizzazione del Dipartimento.

Art. 28

3) Competenze

La pena dell' arresto è pronunciata dall' Autorità giudiziaria e il giudizio sulle multe compete all' Autorità amministrativa in applicazione della legge cantonale di procedura per le contravvenzioni del 29 maggio 1941.

Il Dipartimento può ordinare la confisca delle armi che furono oggetto di contravvenzione alla presente legge.

Art. 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

